



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Area Vigilanza

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARINARO E RICOVERATI NEL CANILE CONVENZIONATO.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **diciassette** del mese di **Dicembre**, alle ore **09:38** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Vice Presidente** in data **14-12-2021** prot. n. **12392** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, pubblica, in **prima convocazione in modalità mista (da remoto su piattaforma telematica o in presenza)** così come prevista dalla normativa vigente. Presiede la seduta il Consigliere dott. Nicola Mauro Barbato in qualità di **Vice Presidente** del Consiglio.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 13 e assenti n. 0 come segue:

Qualifica	Cognome e Nome	P/A	Qualifica	Cognome e Nome	P/A
Sindaco	AFFINITO NICOLA	P	Consigliere	DELL'APROVITOLA MARIANNA	P
Consigliere	MORETTI MARIO	P	Consigliere	SEPE PAOLO	P
Consigliere	MASI STEFANO	P	Consigliere	ZAMPELLA GIOVANNI	P
Consigliere	BRACCIANO ALFONSO	P	Consigliere	SGLAVO NICOLA	P
Consigliere	BARBATO NICOLA MAURO	P			
Consigliere	MARINO SERENA	P			
Consigliere	BARBATO RACHELE	P			
Consigliere	BARBATO EUFEMIA	P			
Consigliere	MAURIELLO ELISABETTA	P			

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Della Peruta Carlo, il Vice Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. Partecipa il Segretario Comunale: incaricato della redazione del verbale.

Totale presenti: 13 – Totale Assenti: 0

COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

Proposta di delibera

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARINARO E RICOVERATI NEL CANILE CONVENZIONATO

L'Assessore all'Ambiente Dott.ssa Serena Marino

PREMESSO:

Che il Comune di Carinaro (CE) non è dotato di un canile municipale e sostiene costi per il mantenimento e ricovero dei cani randagi vaganti sul territorio;

Che l'Amministrazione Comunale ha a cuore la tutela dei cani randagi e intende arginare il fenomeno del randagismo favorendo ed incentivando le adozioni da parte di cittadini che possano garantire adeguata cura agli animali da affezione;

Che è intendimento dell'Amministrazione Comunale favorire le adozioni dei cani ricoverati presso il canile convenzionato attraverso agevolazioni sul pagamento della TARI;

Che tali agevolazioni permetterebbero nel complesso un risparmio per le casse dell'Ente;

Che di concerto con l'Ufficio Finanziario si rende necessario approvare apposito regolamento, il quale viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante;

RITENUTO dover provvedere in merito;

- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il vigente Statuto comunale;

Acquisiti sulla presente proposta di delibera i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000;

SOTTOPONE all'esame e per l'approvazione del Consiglio Comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

2. Di approvare la suesposta proposta di deliberazione, così come formulata dall'Assessore all'Ambiente, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

3. Di incaricare il Responsabile dell'Area Finanziaria e dell'Area Polizia Municipale per l'attuazione del presente regolamento

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

L'Assessore all'Ambiente

Dott.ssa Serena Marino

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Vigilanza
Ufficio : RESP. AREA VIGILANZA

PROPOSTA DI CONSIGLIO

N. 61 DEL 14-12-2021

Oggetto: *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARINARO E RICOVERATI NEL CANILE CONVENZIONATO*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 1/2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 14-12-2021

Il Responsabile del Settore

GIACOMO LEVITA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettivi decreti collegati, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/2005, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

**SERVIZIO : Area Vigilanza
Ufficio : RESP. AREA VIGILANZA**

**DELIBERA DI CONSIGLIO
PROPOSTA N. 61 DEL 14-12-2021**

Oggetto: *REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARINARO E RICOVERATI NEL CANILE COMUNALE*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approv. 2000, n. 267, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 14-12-2021

Il Responsabile del Settore

MARSILIO MARIA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs. 82/2005, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

**COMUNE DI CARINARO
Provincia di Caserta**

DI CARINARO E RICOVERATI NEL CANILE CONVENZIONATO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17.12.2021

INDICE

Titolo I. - Adozione.....	2
Art. 1 – Finalità	2
Art. 2 – Requisiti per l’affidamento dell’animale	2
Art. 3 – Modalità di adozione	2
Art. 4 – Pubblicità per le adozioni	2
Titolo II. - Modifiche dell’adozione	2
Art. 5 – Decesso o smarrimento del cane adottato.....	2
Art. 6 – Cessione del cane adottato.....	3
Art. 7 – Trasferimento di residenza dell’affidatario	3
Art. 8 – Rinuncia all’adozione	3
Titolo III. - Agevolazioni fiscali	3
Art. 9 – Requisiti	3
Art. 10 – Agevolazioni.....	3
Art. 11 – Verifiche e controlli	4
Titolo IV. – Adozione a distanza	4
Art. 12 – Adozioni a distanza.....	4

Art. 13 – Modalità di adozione a distanza	5
Art. 14 – Utilizzo dei fondi	5
Titolo V. – Cessione o cattura di cani di proprietà	5
Art. 15 – Cessioni al canile	5
Art. 16 – Partecipazione alle spese di mantenimento	5
Art. 17 – Cattura di cani di proprietà	6
Art. 18 – Casi non previsti dal presente regolamento.....	6

Titolo I. – Adozione

Art. 1 – Finalità

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Carinaro, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso le strutture di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

Art. 2 – Requisiti per l'affidamento dell'animale

I cani randagi catturati nel comune di Carinaro e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere adottati da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

1. persone che abbiano compiuto il 18° anno di età ai fini della capacità di intendere e di volere;
2. Garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buon econdizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
3. Assenza di condanne penali per il richiedente o per altri componenti del nucleo familiare: non saranno ammesse domande di coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitticontra il sentimento per gli animali di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quarter. 544quinques del codice penale;
4. Dichiarare il consenso agli uffici comunali preposti o altri soggetti delegati a far visionare il cane anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

Art. 3 – Modalità di adozione

1. Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti dell'articolo precedente.
2. Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente, che dopo averla valutata disporrà l'autorizzazione con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura (canile)convenzionata per l'adozione del cane.
3. Prima della consegna al richiedente il cane sarà sottoposto, a carico del canile convenzionato, agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto prescritto dal servizio veterinario dell'ASL.
4. L'adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario della ASL non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane.

Art. 4 – Pubblicità per le adozioni

1. Il Comune, in collaborazione con il canile adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, web, social media, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

Titolo II. - Modifiche dell'adozione

Art. 5 – Decesso o smarrimento del cane adottato

1. Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al responsabile del servizio presso il Comune ed alla ASL entro il terzo giorno successivo all'evento. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l'affidatario dovrà darne comunicazione immediata alla ASL competente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme.

Art. 6 – Cessione del cane adottato

1. L'affidatario si impegna a non cedere l'animale, se non previa segnalazione all'ufficio comunale competente e al servizio veterinario dell'Asl di competenza.

Art. 7 – Trasferimento di residenza dell'affidatario

1. In caso di cambio di residenza dell'affidatario, quest'ultimo è tenuto a fornire comunicazione scritta al Comune di Carinaro del nuovo domicilio e alla ASL in cui è ubicato.

Art. 8 – Rinuncia all'adozione

1. Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione, allergie, nascita bambini, ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio e/o residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane con le modalità specificate al successivo Art 15.

Titolo III. - Agevolazioni fiscali

Art. 9 – Requisiti

1. Per poter riconoscere lo sconto previsto dal presente regolamento l'adottante od altro componente del nucleo familiare dovrà essere intestatario di un'utenza TARI.

2. L'adottante e/o il titolare dell'utenza TA.RI. dovrà aver adempiuto regolarmente agli obblighi tributari del Comune di Carinaro.

Art. 10 – Agevolazioni

1. L'adozione è completamente gratuita e prevede le seguenti agevolazioni per i soli cani adulti (con età superiore ad un anno):

a) una riduzione del tributo comunale denominato TA.RI. pari al 70% del dovuto (con un massimo di Euro 500,00) per l'adozione di un cane che è in custodia presso il canile da almeno tre anni.

b) una riduzione del tributo comunale denominato TA.RI. pari al 50% del dovuto (con un massimo di Euro 500,00) per l'adozione di un cane che è in custodia presso il canile da almeno 180 giorni a un massimo di tre anni.

2. Non sono previste agevolazioni per chi adotta un cucciolo (età inferiore ad un anno).

3. Lo sconto TA.RI. non è cumulabile, nè con altre adozioni, nè con altre iniziative che prevedono sconti sulla tassa. Qualora il titolare dell'utenza TA.RI. sulla quale riconoscere l'agevolazione fiscale disciplinata dal presente Regolamento benefici già di uno sconto sulla medesima tassa derivante da questa o altra iniziativa, gli sarà riconosciuta l'agevolazione a lui più favorevole.

4. Lo sconto è riconosciuto per la durata della vita del cane adottato.

5. In caso di decesso, smarrimento, cessione e/o rinuncia della proprietà del cane adottato, le eventuali agevolazioni saranno riconosciute in forma parziale in relazione ai giorni di affido, in alternativa all'adozione di un altro cane.

6. In caso di cambio di residenza dell'affidatario e la conseguente uscita dal nucleo familiare del soggetto beneficiario dello sconto, l'agevolazione potrà essere trasferita nella nuova eventuale utenza TA.RI.

7. Le adozioni a distanza non danno diritto allo sconto.

8. Annualmente la Giunta Municipale stabilirà l'importo annuo complessivo da destinare agli sconti derivanti dal presente Regolamento.

Le agevolazioni disciplinate nel presente articolo potranno subire modifiche da parte dell'Amministrazione Comunale tramite apposita Delibera di Giunta Municipale.

Art. 11 – Verifiche e controlli

1. L'ufficio comunale preposto potrà verificare periodicamente, anche con l'ausilio della Polizia Municipale o tramite un'associazione autorizzata dall'Ente, le condizioni di detenzione del cane.

2. Ogni anno, non oltre il 31 dicembre dovrà essere presentato presso l'ufficio preposto il certificato veterinario di buona salute del cane adottato, la mancata presentazione comporta la perdita del diritto alle agevolazioni TA.RI. per l'anno di riferimento.

3. Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata e a richiedere la restituzione dell'eventuale sconto TA.RI. percepito negli ultimi due anni.

Titolo IV. – Adozione a distanza

Art. 12 – Adozioni a distanza

1. E' prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso il canile convenzionato. L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l'esemplare da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato.

2. L'adozione a distanza è subordinata al versamento di un contributo mensile al Comune di Carinara che sarà determinato dal competente organo comunale (Giunta Municipale).

3. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.).

4. All'adottante verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome e la foto del cane adottato.

5. Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato.

6. Per le visite da parte dell'adottante si fa riferimento al regolamento del canile.

7. Il cane in adozione a distanza rimane sotto la completa tutela e proprietà dell'Ente e può essere dato in affido definitivo a persone diverse dall'adottante a distanza.

8. Qualora il cane adottato a distanza trovasse casa, l'adottante a distanza verrà informato tramite telegramma o posta certificata (PEC) o raccomandata A.R.. Potrà quindi scegliere un altro cane o sospendere la pratica, fermo restando il diritto di precedenza per l'adozione definitiva in capo all'adottante a distanza. Per questioni tecniche, le somme anticipate non verranno rimborsate.

9. Il competente ufficio comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell'adozione a distanza nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate o qualora il comportamento dell'adottante risulti lesivo per il benessere del cane o per il buon andamento del canile.

Art. 13 – Modalità di adozione a distanza

1. Gli interessati ad ottenere l'adozione a distanza di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente all'ufficio competente.

2. L'adozione a distanza avviene mediante il versamento mensile al Comune di Carinaro della somma stabilita al punto 2 dell'articolo 12 del presente regolamento.

3. Qualora l'adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l'adozione verrà annullata ed il cane tornerà totalmente a carico del Comune.

Art. 14 – Utilizzo dei fondi

1. I soldi raccolti verranno destinati dal Comune per la cura, il mantenimento e i controlli sanitari sia del cane che si è scelto in affido a distanza sia, indiscriminatamente, degli altri ospiti del canile convenzionato.

Titolo V. – Cessione o cattura di cani di proprietà

Art. 15 – Cessioni al canile

1. In caso di cessioni al canile, il proprietario dovrà presentare richiesta al Sindaco, indicando le motivazioni alla impossibilità di detenzione del cane.

2. Qualora l'istanza sia accettata, il comune provvederà a comunicare al gestore del canile la necessità di prelievo dell'animale e del suo mantenimento; la proprietà del cane verrà trasferita al Comune di Carinaro, fino alla sua eventuale adozione da parte di altri soggetti.

3. Per il periodo che intercorre tra il trasferimento al canile, fino alla eventuale adozione, colui che ha fatto richiesta di cessione del cane è tenuto a partecipare alle spese di custodia, cura e mantenimento sostenute dal Comune di Carinaro, nella misura di cui al successivo art. 16.

Art. 16 – Partecipazione alle spese di mantenimento

1. L'accoglimento ai sensi del precedente articolo è gratuito per i cittadini con valore ISEE inferiore a 6.000 €/anno.

2. I cittadini risultanti in una fascia di valore ISEE tra 6.001 e 12.000 €/anno dovranno contribuire per il 50% della spesa sostenuta.

3. I cittadini con valore ISEE superiore a € 12.000 dovranno contribuire per l'intero della spesa sostenuta dal comune di Carinaro.

Art. 17 – Cattura di cani di proprietà

1. Per i cani di proprietà, ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare microchip, dovrà essere individuato il proprietario dal Comando di Polizia Municipale, attraverso l'anagrafe canina della ASL Servizio Veterinario. Una volta individuato, questi dovrà provvedere al ritiro del cane, al pagamento delle sanzioni amministrative (se elevate dalle diverse autorità competenti) e al pagamento delle spese di cattura e trasporto e dei giorni di permanenza presso il canile, con tariffa pari a quella massima convenzionata. In

caso di rifiuto al ritiro, il gestore dovrà immediatamente informare il Comando di Polizia Municipale per gli eventuali adempimenti di legge. In caso di rifiuto al pagamento, il gestore dovrà informare immediatamente il responsabile del procedimento amministrativo per l'avvio della procedura esecutiva del recupero del credito.

Art. 18 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATI i seguenti interventi:

- Il Consigliere – Assessore Marino afferma di dare il regolamento per letto, avendone discusso in commissione. Si tratta di un regolamento che favorisce l'adozione dei cani accalappiati nel corso di questi anni, che per legge il Comune deve tenere ricoverati in canile, salvo i cani di quartiere, che possono stare liberi. Al momento il Comune di Carinaro ha circa 15 cani. Questo regolamento ha tre nobili finalità. La prima è quella di liberare questi poveri animali, che scontano una pena, senza aver commesso alcun reato, per dargli una famiglia. In cambio, l'Ente risparmia il costo del mantenimento del cane nel canile, di circa due euro al giorno al momento. Ma la Regione Campania ha detto al Comune che si deve adeguare a dei prezzi più alti, perché i canili non ce la fanno a sostenere determinate spese. Al contempo chi decide di fare questo atto di amore verso gli amici a quattro zampe, in base alla dichiarazione Isee, può ricevere uno sconto di 500 euro sul tributo Tari. Sono previsti controlli annuali da parte di dipendenti del Comune per verificare l'esistenza in vita e la buona salute del cane. Non sono previsti sconti per i cuccioli, perché normalmente non vengono portati in canile, perché più soggetti a prendere virus e gastroenteriti. La maggioranza voterà favorevolmente a questo regolamento.
 - Il Sindaco precisa che la verifica e l'eventuale scontistica avviene a rendiconto, per cui, se non c'è una verifica dell'esistenza e della buona salute del cane, lo sconto non si attua sulla Tari.
 - Il Consigliere Zampella afferma che gli pare di capire che i controlli saranno assidui e che lo spirito non sia tanto quello della scontistica, ma sia quello di salvaguardare il cane da una galera senza nessun reato e chiede se in bilancio ci sia già prevista la relativa somma.
 - Il Sindaco replica quanto segue. Ogni anno in bilancio c'è la quota da destinare per il canone dei cani; se il cane non c'è più, si spostano i relativi soldi. Questo sarà agganciato al Regolamento Tari, che sarà oggetto di modifica da parte del Consiglio Comunale, per adattare la scontistica e le riduzioni nel Regolamento Tari.
 - Il Consigliere Zampella preannuncia il voto favorevole del gruppo di opposizione all'approvazione di questo Regolamento, con l'invito all'Amministrazione a scongiurare il pensiero che potrebbe fare qualche cittadino che ritira il cane, per poi abbandonarlo.
 - Il Consigliere - Assessore Marino afferma quanto segue. Precisa che attualmente i cani sono microchippati a nome del Comune. Nel momento in cui il cittadino decide di fare quest'atto di amore, fa il passaggio del microchip e diviene intestatario di quel cane. Sarà compito dell'Ente fare i controlli.
 - Il Consigliere Dell'Aprovitola dichiara che, al di là della sensibilità del Consigliere - Assessore Marino per i cani, non sarà lei ad occuparsene, in quanto è l'Asl che si interessa di microchippare i cani e di verificarne l'esistenza in vita.
- Il Consigliere - Assessore Marino afferma che chi prende il cane solo per usufruire il cane e poi lo abbandona o sopprime, ne risponde anche penalmente, perché è un reato.
- Il Consigliere Masi dichiara quanto segue. Preannuncia il suo voto favorevole all'approvazione di questo regolamento, perché è una proposta che avrebbe fatto lui, tant'è che crede di averne anche parlato durante la vita dell'associazione Terra Nostra e all'attuale Assessore Marino, che voleva

lanciare la proposta, egli consigliò di tenerla segreta e di conservarla per la campagna elettorale. Però invita l'Amministrazione a ritornare, possibilmente a breve, su questo regolamento, perché da un lato c'è una scelta discrezionale, che non lo convince, ma che, essendo discrezionale, la maggioranza può anche lasciare così, e cioè che tra i requisiti per l'affidamento c'è l'assenza di condanne penali, che, se riferito al maltrattamento degli animali, ci sta, ma non è detto che una persona che abbia avuto problemi con la giustizia non possa essere un buon padrone. Anzi il cane potrebbe essere una compagnia per chi magari sconta i domiciliari. Oltre questa scelta discrezionale, però all'art. 10, agevolazioni, comma 1, lettera a) e comma 2, n. 8, ci sono due cose contrastanti, perché si stabilisce una riduzione del tributo comunale non fino a, ma pari al 70% del dovuto per i cani da tre anni in canile e pari a e non fino al 50% per i cani che stanno da meno tempo nel canile. Poi però al comma 8 è scritto che annualmente la Giunta Municipale stabilirà l'importo complessivo da destinare agli sconti derivanti. Il problema è che se l'Amministrazione dovesse individuare annualmente un importo insufficiente, non potrebbe più garantire il 70% e il 50%, ma dovrà o abbassare il livello e quindi violare il regolamento, oppure sarà costretta a dire chi tardi arriva, male alloggia. Probabilmente l'Amministrazione dovrà cambiare fino al. Al netto di questo, preannuncia il suo voto favorevole.

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 13 componenti del Consiglio Comunale presenti,

DELIBERA

DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione.

Il Vice Presidente
Dott. Nicola Mauro Barbato

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Della Peruta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente <http://www.comune.succivo.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000 e resterà affissa per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Della Peruta

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' divenuta esecutiva il giorno 00-00-0000 essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della Pubblicazione (art. 134, c.3, D.Lgs 267/2000);

E' divenuta esecutiva il giorno 00-00-0000 , essendo stata dichiarata immediatamente Eseguita con espressa e separata votazione (art. 134, c.4, D.Lgs 267/2000);

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Della Peruta

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.